

# ***Regolamento***

***PATRIZIATO***

***di***

***RIVA SAN VITALE***

# Regolamento Patriziale di Riva San Vitale

In applicazione della Legge Organica Patriziale (LOP, del regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali.

## TITOLO I

Nome del Patriziato – suddivisioni interne e confini giurisdizionali – costituzione – sigillo

**Art. 1**  
**Definizione**  
**e scopo**

Il nome del Patriziato è: **Patriziato di Riva San Vitale**.  
Il territorio del Patriziato di Riva San Vitale si estende su tutta la giurisdizione territoriale del Comune di Riva San Vitale.  
Il Patriziato confina a sud con il territorio di Rancate, a sud-ovest con i territori di Meride e Tremona ed a nord con il territorio di Brusino Arsizio.

**Art. 2**  
**Altri Enti**

Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.

**Art. 3**  
**Costituzione**

Il Patriziato di Riva San Vitale, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione del 13 novembre 1996, è costituito dai componenti le famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

**Art. 4**  
**Sigillo**

Il sigillo patriziale ha un diametro di mm. 33/37 e porta il nome del Patriziato e lo stemma che rappresenta.

## TITOLO II

### BENI PATRIZIALI

#### Capo I

##### Amministrazione

**Art. 5**  
**Pubblico**  
**concorso**

Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso.  
Quando il valore supera l'importo di CHF 5'000.00 il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale Cantonale.

#### Capo II

##### Modi di godimento

**Art. 6**

L'Assemblea patriziale potrà fare, ogni anno, assegnazioni particolari in natura, secondo le disponibilità, di legna da ardere.

**Art. 7**

Il Patriziato, a dipendenza delle proprie esigenze e possibilità, disciplina nel modo e nei limiti che ritiene opportuno, l'assegnazione di legna da ardere lavorata e in piedi, ai patrizi e non patrizi, tenuto conto delle vigenti norme forestali in materia.  
Il Patriziato concede il godimento per i non patrizi domiciliati nel comune con Aziende Agricole le stesse condizioni dei patrizi.

**Art. 8**

Il patriziato disciplina in un regolamento particolare la gestione e il godimento del porto in zona "*Battuta*" a Riva San Vitale.

**Art. 9**  
**Taglio**  
**piante**  
**Divieto**

E' vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'autorità forestale.

**Art. 10**  
**Deposito**  
**rifiuti**  
**Divieto**

E' vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc. sul territorio del Patriziato.  
L'Ufficio patriziale può esigere lo sgombero.

**Art. 11**  
Costruzioni  
divieto

E' vietato erigere costruzioni sul terreno patriziale senza le relative autorizzazioni.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     | <b><u>TITOLO III</u></b>   |
|                                     | APPARTENENZA AL PATRIZIATO   |
| <b>Art. 12</b><br>Stato di patrizio | Si richiamano le norme di cui al Capo I, II, III LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure gli art. 40 segg. LOP e relativo RA. |
|                                     | <b><u>Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi</u></b>   |
| <b>Art. 13</b><br>Registro          | Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo RA.  |
|                                     | <b><u>TITOLO IV</u></b>  |
|                                     | ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO  |
|                                     | <b>Capo I</b>  |
|                                     | Generalità   |
| <b>Art. 14</b><br>Organi            | Gli organi del Patriziato sono: <ul style="list-style-type: none"><li>• L'Assemblea patriziale;</li><li>• L'Ufficio patriziale</li></ul>   |
|                                     | <b>Capo II</b>   |
|                                     | <b><u>L'Assemblea patriziale</u></b>   |
| <b>Art. 15</b><br>Composizione      | L'Assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.  |
| <b>Art. 16</b><br>Attribuzioni      | L'Assemblea, per scrutinio popolare elegge:<br>i membri dell'Ufficio patriziale, il Presidente e i supplenti.  |
|                                     |  |

|   |  |
|---|--|
|   | L'Assemblea delibera in seduta pubblica secondo le competenze conferite dall'art. 68 da lett. b) a lett. n) LOP.   |
|   |  |
| <b>Art. 17<br/>Assemblee ordinarie<br/>Date e oggetti</b> | <p>Le assemblee ordinarie sono due per ogni anno. La prima si riunisce la prima Domenica di marzo e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esamina il rapporto della commissione della gestione;</li> <li>• delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale.</li> </ul> <p>La seconda si riunisce la prima Domenica di dicembre e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esamina il rapporto della commissione della gestione sul preventivo e delibera sullo stesso;</li> <li>• nomina per il quadriennio la Commissione della gestione ed eventuali commissioni speciali.</li> </ul> |
| <b>Art. 18<br/>Luogo</b>                                  | Le assemblee hanno luogo nell'apposita sala patriziale "Al Torchio".   |
| <b>Art. 19<br/>Rinvio</b>                                 | Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.  |
| <b>Art. 20<br/>Ufficio Presidenziale</b>                  | <p>All'inizio di ogni assemblea, il presidente dell'ufficio patriziale o chi ne fa le veci, dichiara aperta l'assemblea e fa accertare il numero dei presenti con l'iscrizione a verbale del loro nome e cognome.</p> <p>Ogni anno all'inizio della prima assemblea ordinaria viene nominato un Presidente che sta in carica un anno.</p> <p>L'Ufficio presidenziale è completato ad ogni assemblea con la designazione di due scrutatori. I membri dell'Ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'Ufficio presidenziale.</p>      |

|  |  |
|--|--|
| <b>Compiti del Presidente</b>              | <p>Il presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;</li> <li>• ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala;</li> <li>• persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;</li> <li>• mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.</li> </ul>   |
| <b>Art. 21<br/>Scrutatori</b>              | Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.  |
| <b>Art. 22<br/>Verbale</b>                 | <p>Il segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la data e l'ordine del giorno;</li> <li>• l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;</li> <li>• la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;</li> <li>• il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.</li> </ul> |
| <b>Approvazione</b>                        | Il verbale viene letto e approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.   |
| <b>Art. 23<br/>Sistema di voto</b>         | L'assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova.   |
|  | Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.  |
| <b>Art. 24<br/>Discussioni e votazioni</b> | Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Votazioni<br/>procedimento</b>                 | <p>Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Votazioni preliminari:</b><br/>Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.</li> <li>• <b>Votazioni eventuali</b><br/>Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.<br/>L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.<br/>Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.</li> <li>• <b>Votazione finale</b><br/>Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.</li> </ul> |
| <b>Art. 25<br/>Validità delle<br/>risoluzioni</b> | <p>Si richiamano espressamente le norme dell'art. 74 cpv. 1, 2 e 3 della LOP.</p>   |
| <b>Art. 26<br/>Messaggi e<br/>rapporti</b>        | <p>I messaggi dell'ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili "in cancelleria" almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea.</p>   |
|   |   |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Art. 27</b><br/><b>Interpellanze</b></p> | <p>Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'assemblea patriziale.</p> <p>L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima assemblea. Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.</p> <p>L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto e insoddisfatto.</p>  |
| <p><b>Art. 28</b><br/><b>Mozione</b></p>       | <p>Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'assemblea che sono demandate all'ufficio patriziale.</p> <p>Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.</p> <p>Se l'ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente.</p> <p>Se l'ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.</p> <p>Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.</p> |
| <p><b>Art. 29</b><br/><b>Pubblicità</b></p>    | <p>Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.</p> <p>Riprese televisive o radiofoniche dell'assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell'assemblea.</p>   |
|  | <p><b>Capo III</b></p> <p><u>L'Ufficio patriziale</u></p>  |
| <p><b>Art. 30</b><br/><b>Composizione</b></p>  | <p>L'Ufficio patriziale si compone di 5 membri, compreso il Presidente e di due supplenti.</p>   |
| <p><b>Art. 31</b><br/><b>Luogo</b></p>         | <p>L'Ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala patriziale "Al Torchio" a Riva San Vitale.</p>  |



|   |   |
|---|---|
| <p><b>Art. 32</b><br/> <b>Convocazione delle sedute Direzione</b></p> | <p>L'Ufficio patriziale è convocato dal Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ogni qualvolta lo reputa necessario;</li> <li>• su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale.</li> </ul> <p>In quest'ultimo caso il Presidente vi da seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.</p> <p>Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può esser fatta dal vice Presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.</p> <p>Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio presidenziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.</p> <p>Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci.<br/> Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.<br/> Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri dell'ufficio patriziale.</p> |
| <p><b>Art. 33</b><br/> <b>Supplenti</b></p>                           | <p>I supplenti sono chiamati per l'inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei membri dell'Ufficio patriziale e solo nel numero necessario per comporla.</p> <p>I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se, in applicazione all'art. 99 LOP, viene a mancare la maggioranza assoluta.</p>  |
| <p><b>Art. 34</b><br/> <b>Votazioni</b></p>                           | <p>Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il Presidente per ultimo.</p> <p>Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.</p>  |
|   |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art. 35<br/>Validità della seduta</b>                  | L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.  |
| <b>Art. 36<br/>Frequenza</b>                              | La partecipazione alle sedute è obbligatoria. Se il membro si sottrae senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l'Ufficio patriziale segnala il caso all'Autorità di vigilanza.  |
| <b>Art. 37<br/>Validità delle risoluzioni</b>             | <p>Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'ufficio patriziale non possono astenersi dal voto. Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali. In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.</p> <p>Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.</p> |
| <b>Art. 38<br/>Verbale<br/>Contenuto<br/>Approvazione</b> | <p>Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal presidente e dal segretario. Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione. Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.</p>  |
|   | NORME VARIE  |
| <b>Art. 39<br/>Obbligo di discrezione</b>                 | I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.  |
|   |  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art. 40</b><br><b>Ispezione e Rilascio di estratti</b> | <p>I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.</p> <p>Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.</p> <p>Per quanto non contemplato in questo articolo si fa riferimento alla legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato (LIT) del 15.03.2011.</p> |
| <b>Art. 41</b><br><b>Tassa di cancelleria</b>             | <p>Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria. Queste ultime sono fissate dall'ufficio patriziale mediante ordinanza.</p>   |
| <b>Art. 42</b><br><b>Lavori e forniture</b>               | <p>Per lavori e forniture si fa esplicito riferimento alla Legge cantonale sulle Commesse pubbliche (LC Pubb).</p>  |

|   |   |
|---|---|
|   | <p><b>Capo IV</b></p> <p><u>I dipendenti del Patriziato</u></p>   |
| <b>Art. 43</b><br><b>Nomina</b>           | <p>L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il segretario</li> </ul>  |
| <b>Concorso</b>                           | <p>La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale. Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'Ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.</p> |
| <b>Art. 44</b><br><b>Periodo di prova</b> | <p>Per tutti i dipendenti di nuova nomina, il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Art. 45<br/>Scioglimento<br/>o del<br/>rapporto<br/>d'impiego</b> | Trascorso il periodo di prova, ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.   |
| <b>Art. 46<br/>Requisiti</b>   | Il Patriziato nomina i dipendenti tenendo conto dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nazionalità svizzera,</li> <li>• la formazione e l'esperienza necessaria.</li> </ul>   |
| <b>Art. 47<br/>Doveri di<br/>servizio</b>                            | I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica.<br>Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.  |
| <b>Art. 48<br/>Segreto<br/>d'ufficio</b>                             | I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio.<br>Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.  |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  | <u>Il Segretario</u>  |
| <b>Art. 49<br/>Compiti in<br/>generale</b>                           | Il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina, ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'ufficio patriziale.  |
| <b>Compiti in<br/>particolare</b>                                    | In particolare il segretario: <ul style="list-style-type: none"> <li>• firma con il Presidente dell'ufficio patriziale o chi ne fa le veci, gli atti del patriziato e da solo, gli estratti, e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'ufficio patriziale;</li> <li>• redige il verbale dell'Assemblea e dell'Ufficio patriziale;</li> <li>• è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del patriziato.</li> </ul> |
|  |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art. 50<br/>Provvedimenti disciplinari</b>       | <p>La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammonimento</li> <li>• la multa fino a CHF 500.00</li> <li>• la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;</li> <li>• il licenziamento.</li> </ul> <p>L'applicazione d'ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.</p> <p>Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato.</p> <p>I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato.</p> <p>Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.</p> |
|   |   |
|   | <u>Onorari, stipendi, diarie e indennità</u>  |
|   |   |
| <b>Art. 51<br/>Emolumenti</b>                       | <p>I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presidente CHF 100.00</li> <li>• vice-presidente CHF 50.00</li> <li>• membro CHF 50.00</li> <li>• supplente CHF 30.00</li> </ul>  |
|   |   |
| <b>Art. 52<br/>Stipendi dei dipendenti</b>          | <p>Gli impiegati del patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• segretatio CHF 100.00</li> </ul>   |
| <b>Art. 53<br/>Diarie ed indennità per missioni</b> | <p>Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'Ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per mezza giornata CHF 10.00</li> <li>• per una giornata CHF 20.00</li> <li>• per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.</li> </ul>   |
|   |   |
|   | <b>Capitolo V</b>   |
|   |   |

|   | <u>Conti – Esame della gestione – Commissione della gestione</u>  |
|---|---|
| <b>Art. 54<br/>Conti</b>  | Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 140 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patrizi.   |
| <b>Art. 55<br/>Diritto di<br/>firma<br/>Pagamenti<br/>Riscossioni</b> | <p>I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale oppure conto corrente bancario.</p> <p>Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.</p> <p>Il segretario e il cassiere hanno diritto di firma collettiva a due con il Presidente e/o con il vice presidente per le operazioni relative ai conti correnti.</p>           |
| <b>Art. 56<br/>Contabilità</b>  | La contabilità del patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia.   |
| <b>Art. 57<br/>Commissio-<br/>ne della<br/>gestione</b>               | <p>Come indicato all'articolo 17 del presente regolamento, l'Assemblea nomina per il quadriennio la Commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali.</p> <p>La Commissione della gestione si compone di 3 membri e 2 supplenti.</p> <p>La carica di membro e di supplente della Commissione della gestione è obbligatoria.</p>                                       |
| <b>Art. 58<br/>Rapporto</b>   | <p>La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.</p> <p>Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi con l'esame dell'oggetto.</p> |
| <b>Art. 59<br/>Presidente</b>   | Nella sua prima seduta la commissione nomina tra i suoi membri un presidente.   |
| <b>Convocazion<br/>e</b>  | La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Numero legale</b>                | Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.<br>I supplenti devono essere convocati in caso di mancanza della maggioranza assoluta.  |
| <b>Ispezione degli atti</b>         | Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto, la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza. |
| <b>Verbale</b>                      | La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.   |
| <b>Votazione</b>                    | Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta.<br>In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.   |
| <b>Discrezione</b>                  | I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.   |
| <b>Art. 60 Commissioni speciali</b> | Per l'esame di problemi determinanti l'assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri.  |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
|                                      | <b>Capitolo VI</b>   |
|                                      | <u>Contravvenzioni</u>   |
| <b>Art. 61 Ammontare della multa</b> | L'Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.<br>L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali è stabilita ad un massimo di CHF 10'000.00, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività. |
| <b>Art. 62</b>                       | I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti di cui all'art. 44 del presente regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'Ufficio patriziale.<br>Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.  |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Art. 63</b>                       | Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli dal 120 al 123 della LOP.   |
|                                      |  |
|                                      | <b>TITOLO VI</b>   |
|                                      |  |
|                                      | <u>Regolamentazione per ordinanze – convenzioni</u>  |
|                                      |  |
| <b>Art. 64</b><br><b>a)ordinanze</b> | L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.<br>Le ordinanze sono pubblicate all'Albo patriziale per un periodo di 30 giorni.<br><br>Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.                         |
|                                      |  |
| <b>Art. 65</b><br><b>Convenzioni</b> | Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.<br>La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev'essere adottata dall'assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale. |
| <b>Art. 66</b>                       | Richiamato l'art. 7 LOP il Patriziato valorizza e mantiene l'antica tradizione della distribuzione, a tutta la popolazione del Borgo, del pane del Beato Manfredo.<br>La distribuzione avviene alla vigilia (sabato) dell'ultima domenica di Gennaio ed è regolata dalla consuetudine.   |
|                                      |  |
| <b>Art. 67</b>                       | Si rinvia in modo generale alla LOP e relativo Regolamento, nonché al Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati per tutto quanto non disposto nel presente ordinamento patriziale.  |
|                                      |  |
| <b>Art. 68</b><br><b>Abrogazione</b> | Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento patriziale adottato dall'Assemblea patriziale il 3 marzo 1996 e approvato dal Consiglio di Stato il 4 giugno 1996.  |



Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 6 dicembre 2015.

Approvato dal Lodevole Consiglio di Stato, Sezione degli Enti Locali, Bellinzona, con risoluzione del 15 marzo 2016.

Per la deputazione Patriziale:

Il Presidente  
Segretario:  
Alberto Sassi  
Vassalli

Il  
Eusebio